

AGENZIA DEL TERRITORIO**■ PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2006**

Modalita' di esecuzione delle visure catastali. (GU n. 243 del 18-10-2006)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 65 - del 18 marzo 2002, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 27 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'art. 7, commi 21 e 22;

Considerata la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 22, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le prime disposizioni volte a disciplinare le modalita' di esecuzione delle visure catastali;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) Atti catastali: l'insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano;

b) Elaborati catastali: planimetrie delle unita' immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico;

c) Visure: le consultazioni degli atti e degli elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Le visure rilasciate dall'Agenzia del territorio costituiscono l'informazione primaria ed originale delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non contengono attestazione di conformita' e non costituiscono certificazione.

2. Sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali presenti nel sistema informativo dell'Agenzia del territorio o su supporto cartaceo.

3. La visura degli atti e degli elaborati catastali di cui al comma 2 e' consentita a chiunque, salvo quanto previsto al comma 4.

4. La visura delle planimetrie delle unita' immobiliari urbane e' consentita, in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di

chi ha diritti reali di godimento sull'unita' immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.

5. La visura degli atti e degli elaborati presenti nel sistema informativo e' eseguita con modalita' informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta.

6. La visura degli atti ed elaborati disponibili su supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo e' consentita a vista, con facolta' di estrarne brevi note ed appunti.

7. L'utilizzo delle informazioni acquisite e' consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3.

Servizi di visura

1. Sono rilasciabili da sistema informativo le visure:

per soggetto;

attuale per immobile;

storica per immobile;

elenco immobili;

porzione della mappa;

planimetrie delle unita' immobiliari urbane ed elaborati planimetrici degli immobili;

libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico;

monografie dei punti fiduciali;

elenchi delle coordinate dei punti fiduciali.

2. Sono consultabili a vista:

gli atti catastali su supporto cartaceo;

gli atti di aggiornamento geometrico;

le monografie dei punti trigonometrici catastali;

gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto cartaceo.

Art. 4.

Richiesta del servizio

1. Per accedere al servizio di visura presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio l'utente deve presentare apposita richiesta su modello conforme all'allegato schema.

2. La richiesta, firmata per esteso, deve contenere l'indicazione delle generalita' del richiedente ed il relativo codice fiscale.

Art. 5.

Modalita' di erogazione del servizio

1. L'erogazione dei servizi di visura avviene in ragione delle risorse disponibili, dei soggetti richiedenti, del numero delle richieste e della loro tipologia.

2. Con successive disposizioni dell'Agenzia del territorio potranno essere stabiliti i limiti per le visure effettuabili a fronte di ciascuna richiesta e per ciascuna tipologia di consultazione, allo scopo di assicurare il buon andamento del servizio.

3. In fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento, i direttori degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, tenuto conto della sostenibilita' delle richieste e dell'adeguatezza delle risorse disponibili, adottano azioni e misure organizzative, anche finalizzate a definire il numero massimo di visure per singolo turno dell'utente allo sportello, volte a garantire in sede locale la migliore erogazione dei servizi. Le misure adottate saranno portate a conoscenza dell'utenza con idonee forme di pubblicita'.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio saranno emanate specifiche disposizioni relative alle

modalita' di esecuzione delle visure catastali effettuate per via telematica ovvero presso gli sportelli catastali decentrati.

2. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 ottobre 2006

Il direttore dell'Agenzia: Picardi

MODULARIO
T. CATASTO

Mod. visura

 agenzia del Territorio	UFFICIO PROVINCIALE DI	DATA
	RICHIESTA DI VISURA CATASTALE	NUMERO

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE(*)

COGNOME					NOME				
CODICE FISCALE									
RESIDENZA (INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)					CAP	COMUNE			PR.

Visura da sistema informativo (con rilascio di stampa):	Numero
1 per soggetto	
2 attuale per immobile	
3 storica per immobile	
4 elenco immobili	
5 porzione della mappa	
6 planimetria	
7 elaborato planimetrico	
8 libretto delle misure di atto di aggiornamento geometrico	
9 monografia di punto fiduciale	
10 elenco coordinate di punti fiduciali	

Consultazione a vista:	Tipo	Numero
11 atto catastale su supporto cartaceo		
12 atto di aggiornamento geometrico		
13 monografia di punto trigonometrico catastale		
14 elaborato catastale nn. 6, 7 e 9, qualora esclusivamente su supporto cartaceo		

Dati da fornire per la ricerca:

Per soggetto (generalità/denominazione ovvero codice fiscale):	
-	
-	
-	
-	
-	
Per immobile (identificativi, ovvero indirizzo):	
-	
-	
-	
-	
-	

IL RICHIEDENTE (*):

FIRMA (PER ESTESO E LEGGIBILE)

--

(*) Si informa il Richiedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia del Territorio, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l'esecuzione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

ALLEGATO
(previsto dall'art. 7, comma 2)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N.	OGGETTO	Tariffa in Euro	
1	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4
1.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano le coordinate; - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
2.1	per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate ;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente	3,00	
3	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
3.1	per ogni estratto di mappa.	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.

06G0282